

IL COMMERCIO FRIULANO

Direzione ed Amministrazione in Udine, via della Prefettura N. 7 - C. C. postale 9-5469
• Casella postale 5, Udine - Telef. 18-30 - ABBONAMENTO ANNUO Lire 150, un
numero L. 4,00 - Gli abbonamenti non dediti per lettera raccomandata un mese prima
della scadenza si intendono rinnovati per un altro anno.

ANNO XXV - N. 19

Settimanale di informazioni commerciali

PUBBLICITÀ: Prezzo per mm. di superficie (larghezza una colonna): Commerciali L. 8 il mm. - Finanziari - Necrologi - Concordi - Atti - Comunicati - Sentenze ecc. L. 12 il mm. Cronaca L. 15 il mm. - Rivolgersi all'ufficio di via S. Francesco 1 a, Udine, tel. 9-59

UDINE, 28 MAGGIO 1946

Sped. in abb. postale II. gruppo

Il problema rappresentativo sindacale

E' forse la prima volta che nella sua vita politica l'Italia ha visto affluire una così alta percentuale di elettori alle urne, in occasione delle elezioni amministrative.

Tale constatazione è conforme e ricca di insegnamenti, e comprova la maturità politica della nostra gente, qualità riconosciuta ufficialmente dallo stesso Capo della Commissione Alleata, che ha rivolto il suo eleggio al Capo del Governo Italiano.

Purtroppo altrettanto non si può dire a proposito di Organizzazioni ed Associazioni Economiche, che dovrebbero raccogliere e rappresentare le forze produttive ed operanti della nazione, le quali dopo un anno dalla totale liberazione del suolo patrio, sono ben lontane dall'inquadramento, almeno relativamente, la massa di operatori economici delle diverse categorie.

L'argomento è stato affrontato a poca distanza di tempo, dalla stampa politico-sociale come dalla stampa economico-sindacale per venendo perfettamente alle identiche conclusioni. Sopressi i sindacati fascisti e le relative contribuzioni obbligatorie, con la famosa ordinanza n. 28, gli stessi sindacati dei lavoratori hanno assunto una rappresentanza soltanto di fatto, per un patto di unità sindacale al quale hanno aderito i partiti di massa che si ritrovano nei C.L.N.

Ma ferme le leggi di carattere assicurativo ed assistenzialista, (per esse bisognevoli di una radicale riforma) e le funzioni generiche di adeguamenti salariali, assorbimento di manc d'opera e disciplina licenziamenti, la capacità rappresentativa della stessa Confederazione Generale del lavoro è pienamente contestabile, anche per il fatto, che le Associazioni degli imprenditori, commercianti ecc., possono sul terreno legale impegnare le sole ditte proprie aderenti.

Contratti collettivi e norme concordatarie hanno valore, in quanto abbiano forza di applicazione esecutiva in tutta l'area.

Tuttavia ciò che non è compreso da una grande percentuale di interessati, che per indolenza, insensibilità, o grossolana furbia, preferiscono sostenere il ruolo di spettatori, non rendendosi conto che la loro stessa smania di operare in libertà, tra la ragione di aderire ad Associazioni che rappresentano e tutelano le singole categorie.

Ciò non sola risponde alle necessità del momento, ma è conforme al desiderio dei più, nonché al suggerimento dello stesso Governo, che ha sempre sollecitato la costituzione di raggruppamenti "rappresentativi" delle forze produttive ed operanti.

Ed allora se è una necessità anche per queste categorie, la forma Associativa, come superare le difficoltà create dall'agnosticismo, dalla mancanza di coscienza associativa, o da radicata forma mentale individualistica?

Siamo convinti che la logica dei fatti e delle cose, ha una sua irresistibile efficacia a cui è difficile opporsi e che, intendendoci chiaro sul concetto della libertà in materia Associativa, molte idee e molte posizioni debbono essere rivedute, sgombra la mente da ogni pregiudizio.

Le associazioni come oggi sono impostate a cominciare dalle Confederazioni Generali dell'Industria e del Commercio, ambedue riconosciute per legge dagli

Organici Statali, quali rappresentative delle rispettive categorie, rappresentano in effetto i propri soci dai quali hanno avuto mandato.

Esse saranno effettivamente rappresentative nel senso voluto, quando riuniranno nel proprio ambito, senza evasione ed eccezioni le intere categorie.

E' quindi evidente che urge uscire da una situazione di precarietà e di indeterminatezza, per dare al fatto associativo sindacale, una situazione positiva e concreta, la quale conferisca all'Organizzazione legittimità incontrastata di rappresentanza di tutte le categorie, e del complesso delle categorie.

L'altra parte le Organizzazioni numericamente sostenute, darebbero agli organi governativi l'assoluta garanzia che la voce delle Associazioni è la genuina espressione delle categorie rispettivamente rappresentate,

Noi pensiamo che è giunto il momento di richiamare sul problema sindacale, tutta l'attenzione degli organi responsabili, poiché occorre che l'attuale precaria situazione di fatto, cessi nel più breve tempo possibile, ed opportuno è quindi prospettare una sistemazione organica sociale di tutto il campo della produzione e del lavoro, sistemazione che dovrà costituire la premessa indispensabile all'ordinamento politico della nazione,

Non è lontano il giorno in cui il paese nominerà attraverso libere elezioni i propri rappresentanti, all'Assemblea Costituente, assemblea che dovrà dettare le norme fondamentali del nuovo ordinamento politico e sociale.

Occorre pertanto che prima di allora il problema organizzativo del lavoro sia stato sviluppato in ogni suo aspetto, ed impostato verso la sua logica soluzione.

CAMERA DI COMMERCIO

Abolizione ammasso obbligatorio per lane da tosa e da concia

La Camera di commercio comunica:

Il Ministero dell'Agricoltura e Foresta con provvedimento in corso ha disposto l'abolizione dell'ammasso obbligatorio delle lane da tosa e da concia, produzione 1946.

Decadono pertanto i vincoli e le restrizioni connesse con la precedente disciplina, nonché gli eventuali provvedimenti nel frattempo emanati in contrasto con la presente disposizione.

Prodotti tessili destinati all'esportazione

La Camera di Commercio Industria e Agricoltura comunica per opportuna conoscenza che il Ministero delle Finanze, aderendo ad analogo richiesta del Ministero del Commercio con l'Ester, ha disposto che i prodotti tessili destinati alla esportazione già assoggettati con D. L. L. 7-9-1945, n. 530 al pagamento dell'addizionale 6 per cento ne siano per il futuro esenti.

Agenzia commerciale delle ferrovie federali svizzere

La Camera di Commercio Industria e Agricoltura informa: che l'Agenzia Commerciale delle Ferrovie Federali Svizzere, chiusa temporaneamente nel 1941 in seguito agli eventi bellici, ha ripreso da poco la propria attività.

L'Agenzia sarà a completa disposizione del pubblico per ogni utile informazione e consiglio sull'eseguimento di trasporti merci da e per la Svizzera ed in transito attraverso il detto Paese e sarà sua premura di soddisfare, nel limite delle sue competenze, le richieste ed i desideri di tutti coloro che vorranno avvalersi dei suoi servizi, con la medesima solerzia e precisione di prima.

L'Agenzia ha sede, provvisoriamente, a Milano in Via Guercino numero 10; telefono n. 90847.

La sanatoria dell'I.G.E.

In relazione alla sanatoria dell'I.G.E. — compresi i contesti in corso — disposta con D. L. L. 18 febbraio 1946, n. 112, le ditte commerciali interessate possono rivolgersi all'Ufficio Legale dell'Associazione per tutti i chiarimenti del caso.

Il termine per usufruire di detta sanatoria scade il 9 giugno p. v.

Imposta comunale sulle insegne

L'Associazione dei Commercianti e l'Unione Esercenti comunicano che, a seguito del ricorso avanzato al Comune in rappresentanza delle categorie interessate, il Comune stesso, adeguando alla tesi sostenuta, ha aderito alla cancellazione dai ruoli per il 1945 della imposta sulle insegne.

Gli organizzati sono pertanto avvistati che gli accertamenti fatti a questo titolo dal Comune di Udine hanno valere limitatamente all'anno 1946.

L'Ass. commercianti comunica:

Gruppi di Commercianti di prodotti tessili e di abbigliamento, hanno sollecitato l'interessamento in merito all'estensione del servizio « pacchi postali » facendo riferimento al regime vigente per la spedizione dei libri e dei medicinali.

E' da chiarire anzitutto, che per i libri non è stato ripristinato il servizio « pacchi ». L'Amministrazione competente ha inteso favorire il pubblico elevando il limite di peso previsto per le « stampe » a Kg. 2. Ciò in vista, soprattutto, della circostanza che le restrizioni in atto bloccavano principalmente la diffusione dei libri

L.I. 18 febbraio 1946, n. 112

elenco dei documenti irregolari con la indicazione per ciascuno di essi degli estremi dell'atto economico compiuto e corrispondano, entro lo stesso termine, l'imposta dovuta con unico versamento a mezzo del servizio dei conti correnti postali.

Nei casi nei quali non esistono documenti, ma sia consentita l'autofatturazione, è sufficiente che dall'elenco stesso risultino gli estremi atti ad individuare lo scambio (natura e quantità della merce, prezzo, generalità dei contraenti o per lo meno generalità dell'acquirente).

Quanto sopra vale anche per i contribuenti che avessero dei contesti in corso col Fisco. Questi ultimi dovranno inoltre comunicare all'Intendenza di Finanza l'avvenuto pagamento dell'imposta evasa, citando il D. L. L. 18 febbraio 1946, n. 112.

L.C.

Licitazioni pubbliche

L'Azienda Rilievo Alienazione Residuati « ARAR » con sede in Milano, Via Dogana, 1 ha indetto per il giorno 31 corrente, licitazioni pubbliche in diverse località per la vendita di ingenti quantitativi di merci varie.

Gli interessati potranno prendere visione dell'elenco delle merci stesse presso la sede dell'Associazione Commercianti.

Esagerazioni.... reclamistiche

Sanatoria in materia d'imposta sull'entrata

L'Intendenza di Finanza comunica:

Si richiama l'attenzione del ceto interessato sulle disposizioni contenute negli art. 8 e 12 del D. L. L. 18 febbraio 1946 n. 112, pubblicato sulla « Gazzetta Ufficiale » n. 71 del 26 marzo 1946 e riguardante l'assetto della legislazione tributaria nei territori liberati.

I contributi che fino al 9 aprile 1946 siano incorsi in infrazioni in materia d'imposta generale sull'entrata per avere corrisposto questo tributo secondo le norme emanate dal sedicente governo della repubblica sociale diverse da quelle vigenti nel territorio dello Stato italiano già liberato fruiscono della sanatoria a condizione che entro il 9 giugno p. v. compilino un elenco dei documenti irregolari con indicazione per ciascuno di essi degli estremi dell'atto economico compiuto e corrispondano, entro lo stesso termine, la imposta dovuta secondo le norme entrate in vigore il 25 maggio 1945 (D. L. L. 19 ottobre 1944 n. 348 e succ. mod.) con unico versamento a mezzo del servizio dei conti correnti postali.

Per altro, in caso di trasgressione, non si applica alcuna sanzione a carico dei contribuenti qualora entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui trattasi essi provvedano al pagamento del tributo ed all'adempimento delle formalità cui la trasgressione si riferisce.

Dispone inoltre all'art. 12 che, agli effetti del terzo comma dell'art. 8, i contribuenti che per gli atti economici posti in essere nei territori predetti non abbiano assolto l'imposta sull'entrata devono, entro la data indicata nel comma medesimo, compilare un elenco dei documenti irregolari con indicazione per ciascuno di essi degli estremi dell'atto economico compiuto e corrispondere la differenza di imposta dovuta con unico versamento a mezzo del servizio dei conti correnti postali.

Dal combinato disposto di tali articoli non risultava però chiaro quali trasgressioni potevano fruire della sanatoria.

Inoltre, poiché l'art. 12 parla di corrispondenza di "differenza d'imposta" bisognava presumere logicamente un precedente pagamento, non sufficiente però nell'ammontare, a soddisfare gli obblighi dell'imposta stessa, onde la disposizione di integrare il dovruto.

Senonché con circolare n. 121090 del 20 aprile 1946, il Ministero delle Finanze — Direzione Generale delle Tasse e delle Imposte Indirette sugli Affari — chiarisce che la sanatoria si rende applicabile a tutte le infrazioni commesse anteriormente alla entrata in vigore del decreto L. Luogotenenziale n. 112, nelle province

— come la nostra — nelle quali il D. L. L. 9 ottobre 1944, n. 348 è entrato in vigore successivamente al 10 dicembre 1944.

La sanatoria — continua la citata circolare ministeriale — non è dal decreto subordinata alla condizione che, nel rapporto concreto, l'una e l'altra legislazione avrebbero portato effetti diversi per quanto riguarda la liquidazione, le formalità, i termini, le sanzioni, ecc., essendo sufficiente, perché la sanatoria trovi applicazione, che il tributo fosse alla data della liberazione regolato da norme diverse.

Così pure la sanatoria non è subordinata alla condizione che sia stato dal contribuente compiuto qualche adempimento sebbene diverso da quelli che secondo il decreto in questione risultano dovruti, avendo il legislatore considerato che la situazione di incertezza, che si verificava presso gli stessi uffici finanziari, abbia anche giustificato la mancanza di iniziativa da parte del contribuente.

Per tali pacchi provenienti dall'estero, data la loro incidenza considerevole sull'approvigionamento alimentare del Paese, le Autorità Alleate hanno disposto in forma tale che il Ministero delle Poste e Telecomunicazioni ha dovuto destinarvi tutte le sue possibilità. Nonostante ciò, recentemente erano giunti a Napoli oltre un milione di pacchi che non potevano essere inoltrati per defezione di mezzi. Anche a Genova, l'ingaggio principale è rappresentato dal servizio suddetto. E' poi in arrivo dagli Stati Uniti un quantitativo ingente di « pacchi standard » che assorberanno per diverso tempo il movimento postale.

Per tali pacchi provenienti dall'estero, data la loro incidenza considerevole sull'approvigionamento alimentare del Paese, le Autorità Alleate hanno disposto in forma tale che il Ministero delle Poste e Telecomunicazioni ha dovuto destinarvi tutte le sue possibilità. Nonostante ciò, recentemente erano giunti a Napoli oltre un milione di pacchi che non potevano essere inoltrati per defezione di mezzi. Anche a Genova, l'ingaggio principale è rappresentato dal servizio suddetto. E' poi in arrivo dagli Stati Uniti un quantitativo ingente di « pacchi standard » che assorberanno per diverso tempo il movimento postale.

Nessun altro servizio è attualmente possibile, dato che quelli esistenti già possono essere fronteggiati con e norme difficoltà, giacenze, ritardi e di seguidi d'ogni genere.

Non soltanto il settore tessile è interessato al ripristino, ma anche e più lo sarebbe quello alimentare in vista degli inciampi che si riscontrano nelle spedizioni marittime e ferroviarie per grandi partite, eppure anche questo del cato settore è per ora necessariamente escluso.

Assicuriamo che le esigenze di commercio sono state tanto caldamente da noi prospettate, quanto ben comprese dal Ministero competente, sicché contiamo di poter essere favoriti appena un miglioramento delle attuali condizioni le consentirà.

L.I. 18 febbraio 1946, n. 112

121090

La sanatoria — continua la citata circolare ministeriale — non è dal decreto subordinata alla condizione che, nel rapporto concreto, l'una e l'altra legislazione avrebbero portato effetti diversi per quanto riguarda la liquidazione, le formalità, i termini, le sanzioni, ecc., essendo sufficiente, perché la sanatoria trovi applicazione, che il tributo fosse alla data della liberazione regolato da norme diverse.

Così pure la sanatoria non è subordinata alla condizione che sia stato dal contribuente compiuto qualche adempimento sebbene diverso da quelli che secondo il decreto in questione risultano dovruti, avendo il legislatore considerato che la situazione di incertezza, che si verificava presso gli stessi uffici finanziari, abbia anche giustificato la mancanza di iniziativa da parte del contribuente.

Per quanto precede noi riteniamo pertanto che le parole "differenza d'imposta" contenute nell'art. 12 del decreto in esame debbono essere interpretate, al lume della citata circolare ministeriale, in senso estensivo e che cioè per "differenza d'imposta" si debba intendere anche la "totale imposta" evasa.

Quindi i contribuenti che si trovino ancora nelle condizioni di non aver comunque assolto l'I.G.E. nei modi previsti dalle vigenti disposizioni possono fruire della sanatoria prevista dal D. L. L. 18 febbraio 1946, n. 112 perché entro sessanta giorni dall'entrata in vigore di detto decreto e cioè entro il 9 giugno 1946, compilare un

i

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Disposizioni tributarie

Imposta complementare sul reddito

Con D. L. L. 18 febbraio 1946, numero 220 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 maggio corrente, sono state apportate modificazioni al D. L. L. 19 ottobre 1944, n. 384, portante disposizioni in materia di imposte dirette, ed è stato stabilito che a decorrere dal 1. gennaio 1946 l'imposta complementare sui redditi di lavoro classificati nella Cat. C 2, è applicata mediante ritenuta di rivalsa con l'aliquota dell'1,50 per cento.

La ritenuta di rivalsa si opera sul l'ammontare della retribuzione assoggettata all'imposta di R. M. sempre quando la retribuzione stessa, ragguagliata ad anno, non sia inferiore a L. 24.000.

Per la parte di redditi di lavoro eccedente l'importo di L. 180.000 annue e per i redditi di altra natura, quando concorrono con il reddito di lavoro, qualunque sia l'ammontare di esso, è obbligatoria la presentazione della denuncia, e l'accertamento e la riscossione dell'imposta si effettuano in confronto dei singoli reddituarie con le norme comuni a tutti gli altri contribuenti, tenendo conto, per la determinazione della aliquota, dell'ammontare complessivo del reddito di lavoro e dei redditi di altra natura. L'imposta trattenuta sulla parte del reddito eccedente le L. 180.000 raggruppate ad anno, è computata in conto di quella che viene accertata direttamente a nome del prestatore d'opera, come anzi detto.

Per le modalità della ritenuta e del versamento si osservano le disposizioni relative alla ritenuta ed al versamento della imposta di R. M. Pertanto, entro il 31 gennaio 1947, i datori di lavoro dovranno presentare la prescritta dichiarazione anche ai fini della imposta complementare.

Imposta sull'entrata Appalti-Tassazione "un tantum" per il burro e la ricotta

Con D. L. L. 26 marzo 1946, n. 221, pubblicato nella citata Gazzetta del 3 maggio corrente, concernente provvedimenti vari in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari, è sta-

to, fra l'altro, disposto, con l'articolo del decreto stesso che i corrispettivi degli appalti sono esenti dalla imposta generale sull'entrata. Analogamente compete per i corrispettivi relativi ad appalti conclusi anteriormente al 1. luglio 1945 e pagati posteriormente a tale data, esclusi quelli in cui appaltante sia una amministrazione statale; peraltro, non saranno rimborsate le imposte eventualmente a tale titolo già corrisposte.

L'art. 6 del Decreto in esame stabilisce che per gli atti economici relativi al commercio del burro e della ricotta, l'imposta sull'entrata è dovuta una volta tanto nella misura del 4 per cento e si corrisponde all'atto della vendita da parte del produttore, e, nel caso che i detti prodotti siano soggetti al vincolo dell'ammasso, all'atto della loro vendita non solo, ma anche raccomandare agli stessi di usare prudenza nella determinazione dell'imponibile da tassare.

Ciò dimostra che la categoria degli artigiani è già considerata sotto un diverso aspetto dagli organi fiscali i quali vedono nell'artigiano soltanto un lavoratore indipendente, in possesso dei pochi attrezzi sussidiari al suo lavoro.

Le note o fatture che siano rilasciate per i detti passaggi successivi, sono soggette alla tassa di bollo stabilita dall'art. 24 della legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni (massimo di L. 4 - art. 5 D. L. L. 1. marzo 1945, n. 89 - G. U. 31 marzo 1945).

Ove peraltre i detti documenti portino separato addebito di spese di trasporto o di imballaggio o di ogni altro accessorio inerente al trasferimento dei prodotti, limitatamente a tale addebito è dovuta l'imposta sull'entrata nella misura e nei modi normali.

In relazione a tale disposizione, i dettaglianti tenuti al pagamento dell'imposta sulle vendite al minuto mediante applicazione del 4 per cento sulle fatture di acquisto, facciano bene attenzione a defalcare dalle fatture relative a merci varie, l'importo che eventualmente si riferisce ai prodotti in questione per i quali, ripetiamo, l'imposta assolta all'origine comprende anche quella dovuta per la vendita al minuto. Sarebbe anzi consigliabile che gli interessati invitassero i propri fornitori a fare separate fatture per il burro e la ricotta, tenendo presente che tali documenti, in quanto emessi, sono da assoggettare a sola tassa di bollo come anzi detto.

Pertanto, gli Uffici debbono considerare egualmente l'onere fiscale che viene a gravare l'azienda, orere che, data l'attuale elevazione delle aliquote, potrebbe essere in alcuni casi superiore alle effettive possibilità economiche dei contribuenti.

Tali parole dimostrano pienamente la g'usta comprensione che il Ministro ha per gli artigiani.

E' ora passiamo ad esaminare i quattro punti della circolare nei quali sono fissati i criteri per la classificazione del reddito nella cat. C 1.

ARTIGIANATO FRIULANO

UN LUTTO

Arrigo Topazzi

Colpito da morbo incurabile è spento a soli 35 anni il nostro e buon amico Arrigo Topazzi molto noto e conosciuto negli ambienti commerciali e sportivi della città.

Lo scomparso, per le cui cause di attaccamento al lavoro e onestà, godeva le generali simpatie, lascia nel più stretto dei suoi angosciosi genitori, la vedova e le tenere figliole.

Le esequie funebri sono riservate una vera dimostrazione affetto e di simpatia da parte numerosi amici che contava su di lui.

Ai familiari giunga l'espresso del più vivo cordoglio da parte della Direzione e dell'Amministrazione del nostro giornale.

Rubrica settimanale dell'Unione Artigiani della Provincia di Udine

Classificazione dei redditi artigiani nella Categoria C 1

Il Ministero delle Finanze — Direzione Generale delle Imposte Dirette — con circolare N. 2160 del 5 aprile '46 ha fissato i criteri da seguire per la classificazione dei redditi artigiani nella categoria C 1. La circolare contiene norme chiare e particolareggiate ed è davvero da compiacersi che il Ministero delle Finanze abbia voluto dare istruzioni precise e complete ai dipendenti Uffici, non solo, ma anche raccomandare agli stessi di usare prudenza nella determinazione dell'imponibile da tassare.

Ciò dimostra che la categoria degli artigiani è già considerata sotto un diverso aspetto dagli organi fiscali i quali vedono nell'artigiano soltanto un lavoratore indipendente, in possesso dei pochi attrezzi sussidiari al suo lavoro.

Cosicché si può dire che la classificazione in cat. C 1 del reddito artigiano è un primo grande passo verso l'istituzione di una categoria speciale d'imposta per gli artigiani che comporti una aliquota molto vicina a quella stabilita per i redditi di puro lavoro.

Per convincersi della migliore disposizione del Ministro delle Finanze verso gli artigiani basta leggere la seguente raccomandazione contenuta nella circolare:

« In ogni caso dev'essere tenuto presente che l'attività artigiana, così com'è stata inquadrata, agli effetti tributari nei quattro punti che precedono, si fonda quasi esclusivamente sull'opera personale del contribuente, il quale, nella maggioranza dei casi, soltanto dal proprio lavoro ritrae i mezzi necessari per vivere.

Pertanto, gli Uffici debbono considerare egualmente l'onere fiscale che viene a gravare l'azienda, orere che, data l'attuale elevazione delle aliquote, potrebbe essere in alcuni casi superiore alle effettive possibilità economiche dei contribuenti.

Tali parole dimostrano pienamente la g'usta comprensione che il Ministro ha per gli artigiani.

E' ora passiamo ad esaminare i quattro punti della circolare nei quali sono fissati i criteri per la classificazione del reddito nella cat. C 1.

Nel primo punto si stabilisce che l'artigiano deve trarre il reddito prevalentemente dall'impiego del suo lavoro e di quello dei suoi dipendenti e non dal capitale.

Nel secondo punto si ammette la esistenza di un certo capitale impiegato nell'azienda; limitato, però, a quanto necessario per l'acquisto degli attrezzi, macchinari, materie prime e manufatti, occorrenti per la lavorazione su ordinazione della clientela.

Non deve cioè risultare una produzione in serie di manufatti ma una produzione subordinata alle ordinazioni della clientela.

Si risulta una produzione all'infuori delle ordinazioni essa non deve essere rilevante.

Nel terzo punto si considera la coesistenza di un'attività prettamente artigianale e di un'altra attività, di cui una artigianale e l'altra commerciale o industriale.

In questi casi è consentita la divisione del reddito complessivo in due parti, di cui una derivante dall'attività commerciale o industriale e classificabile in cat. B.

Nel quarto punto si stabilisce che l'artigiano, per godere dell'iscrizione:

VERSAMENTO CONTRIBUTI 1946
Gli artigiani sono pregati di ultimare il versamento dei contributi all'Unione per il 1946 entro il mese di giugno 1946.

nella cat. C 1 non deve avere nella sua azienda più di quattro dipendenti a carattere continuativo.

Nel computo dei quattro dipendenti sono esclusi gli apprendisti che non percepiscono paga e quei lavoratori impiegati saltuariamente ed occasionalmente nell'azienda.

Nel computo sono invece inclusi i familiari, parenti o affini dell'artigiano quando lavorino in modo continuativo nell'azienda.

Per dimostrare il numero dei dipendenti l'artigiano dovrà esibire all'Ufficio Imposte il libro matricola e il libro paghe operai. In mancanza di detti libri è annesso, nel primo tempo d'applicazione della circolare, l'accertamento del numero dei dipendenti mediante informazioni sicure assunte dall'Ufficio Imposte.

L'Unione Artigiani della Provincia di Udine ha già preso contatto con gli Uffici finanziari per concordare insieme i criteri di pratica attuazione delle nuove disposizioni.

L'Unione raccolgerà le domande degli artigiani per il trasferimento dalla cat. B alla cat. C 1, e, dopo averle vagliate, le trasmetterà agli Uffici Distrettuali delle Imposte, i quali saranno così agevolati nel loro computo.

L'Unione ha fiducia nella buona disposizione degli Uffici delle Imposte per l'applicazione fedele delle norme contenute nella circolare e secondo lo spirito delle norme stesse.

Contributi assicurativi

L'Unione Artigiani della Provincia di Udine comunica:

che a seguito di accordi presi col locale Istituto di Previdenza Sociale, tutti gli artigiani sono invitati a versare regolarmente dal 1 maggio 1946 i contributi assicurativi e previdenziali secondo le disposizioni attualmente in vigore.

Per il periodo gennaio-aprile 1946 gli artigiani sono invitati a regolarizzare subito l'applicazione delle marche assicurative sulle tessere dei dipendenti prestatori d'opere e ad effettuare il versamento dei contributi dovuti alla Cassa unica assegni familiari e gestioni annesse come per il passato sulla sola paga base, restando inteso che si provvederà al congelamento del debito costituito dai contributi dovuti per il periodo suddetto sulla indennità di contingenza e per i fondi integrativi.

Le regolarizzazioni di detto debito congelato formerà oggetto di ulteriori accordi tra questa Unione e l'Istituto della Previdenza Sociale.

Frattanto gli artigiani presenteranno all'Unione il conto relativo al debito congelato. Detto conto sarà comunicato dall'Unione all'Istituto di Previdenza.

Per i casi meritevoli di particolare considerazione, anche se non previsti nelle circolari medesime, le Intendenze di finanza, in conformità a quanto stabilito per il pagamento dell'imposta straordinaria sui profitti di guerra, potranno concedere che il versamento sia ripartito in un numero di rate non superiore a dodici, riferendo ai contribuenti i debiti mobiliari ed immobiliari con i quali sono contratti.

Il Ministero ha inoltre fatto presente che la iscrizione provvisoria fino al massimo del 50 per cento dell'imposta straordinaria sui profitti di guerra, potranno concedere che il versamento sia ripartito in un numero di rate non superiore a dodici, riferendo ai contribuenti i debiti mobiliari ed immobiliari con i quali sono contratti.

Infine, il Ministero ha previsto il caso di coloro che hanno realizzato utili eccezionali e di borsa nera, i quali, una volta individuati ed accertati pongono in essere ogni accorgimento per sottrarsi al pagamento dell'imposta, mettendosi in condizione di rendere infruttuosa ogni procedura esecutiva. Per ovviare a tale inconveniente, gli Uffici distrettuali sono stati invitati a proporre tempestivamente alle Intendenze di finanza, in tutti quei casi in cui per esse-

Assistenza tributaria

Da lunedì 20 corr. l'Unione Artigiani di Udine, si mette a completa disposizione degli Artigiani per lo sviluppo di tutte le pratiche inerenti il passaggio di categoria dalla B alla C 1.

Si avvertono pertanto tutti gli Artigiani regolarmente iscritti e al corrente con i contributi sociali di passare alla sede dell'Unione per la compilazione dell'apposito modulo.

NOTIZIARIO ECONOMICO

CARBURO DI CALCIO

Continua la distribuzione dei buoni per il mese di maggio. Scadenza 31 maggio.

PETROLIO

Sono in distribuzione i buoni per il mese di maggio. Scadenza 31 maggio.

Plinio Palmano

Direttore responsabile

Dott. ENRICO PANTALONI

Primario Ospedale Psichiatrico

Riceve dalle 11 alle 12 e dalle 16, Via V. Veneto 11, tel. 9

RINNOVATE L'ABBONAMENTO

Annuale L. 150
Sostenitore » 500

MALATTIE NERVOSE - ESAUIMENTI - MEDICINA GENERALE

Interventi di Elettrochioterapia

OTTORINO ARTICO

UDINE - Viale 23 Marzo 22A - UDINE

CONFEZIONI E RIPARAZIONI

Teloni impermeabili per Camioncini e Carri - Coperte per cavalli

Tende - Sacchi Juta ecc. - Prezzi modici

olivetti

M.40/3 terza serie

Esclusivo per la Provincia di UDINE - ENRICO TUDELLI

UDINE - Via Muralevecchio, 19 - Tel. 12,29
PORDENONE - Via Mazzini, 3b - Tel. 4,24

ELETTROLABOR (Spillimbergo)

BORINATRICI - APPARECCHI TERMOELETTRICI - FORNI DA PASTICCERIA

FORNELLI - STUFE - SCALDALETTI - RESISTENZE - FORNI ALBERI per PIALLE - SEGHE CIRCOLARI - MACCHINETTE GRAFFACINGHIE

La "VETROARTISTICA"

Viale della Vittoria 7 - UDINE - Telefono N. 14-76

LAVORAZIONE:

VETRI - CRISTALLI - SPECCHI

Assortimento Cristalli per Vetrine

a PREZZI RIBASSATI

DITTA F.III TRICHES

UDINE - Via Grazzano 14 - Telef. 442

FORNI MECCANICI "MONZIANI"

MACCHINE per PANIFICI (IMPASTATRICI, SPEZZATRICI, FILONATRICI)

IMPIANTI COMPRESI — Preventivi a richiesta

GRANDE DEPOSITO COMPENSATI

Tranciati - Masonite - Sedili - Colle ed affini

FRAVELLI TOROSSI